

TITOLO V  
**Parte civile, responsabile civile  
 e civilmente obbligato per la pena pecuniaria**

**Il danneggiato dal reato**, ovvero il soggetto che ha subito la lesione di un proprio diritto, economicamente valutabile ed eziologicamente riferibile alla condotta criminosa (attiva o omissiva) dell'autore del reato, può esercitare la pretesa sostanziale alla restituzione delle cose dovute e al risarcimento del danno, anche in sede penale, mediante la **costituzione di parte civile**. Siffatta costituzione ha carattere facoltativo, atteso che la pretesa può essere tutelata mediante l'esercizio dell'azione ordinaria di danno in sede civile, ed autonomo, dal momento che una sentenza assolutoria non incide sull'esito del giudizio civile.

Il **responsabile civile** è il soggetto (persona fisica o giuridica o ente collettivo non personificato) obbligato, in base ad una norma di diritto sostanziale, alla restituzione di cose o al risarcimento del danno in dipendenza del fatto-reato. Il r.c. risponde nei confronti del danneggiato dal reato per fatto proprio, in via solidale con l'imputato, diretto autore dell'illecito. È parte secondaria ed eventuale del processo, e la sua partecipazione può avvenire a seguito di citazione su richiesta della parte civile o per effetto di intervento volontario. Significativa ipotesi di responsabile civile è disciplinata dall'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni o committenti per danni prodotti da loro ausiliari).

Il **civilmente obbligato per la pena pecuniaria** è il soggetto gravato di responsabilità civile sussidiaria verso lo Stato per il pagamento della multa o dell'ammenda in caso di insolubilità dell'imputato. In particolare, c.o. sono le persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sull'imputato e le persone giuridiche per i reati commessi nell'interesse dell'ente da loro amministratori, rappresentanti o dipendenti.

L'**azione civile** nel processo penale ha natura **secondaria**, atteso che l'oggetto principale è rappresentato dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, ed **eventuale**, sia perché all'offesa penalisticamente rilevante può non corrispondere una lesione di interessi civilisticamente tutelati, sia perché, anche quando è configurabile la pretesa al risarcimento, può mancare, sul piano processuale, l'esercizio dell'azione civile.

**74 LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE CIVILE.** — 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal **soggetto al quale il reato ha recato danno** ovvero dai suoi successori universali [90<sup>3</sup>], nei confronti dell'**imputato** e del **responsabile civile** (1) (2) (3) (4).

**Imputato:** [v. 60]; **Responsabile civile:** [v. 83].

**Azione civile:** è diretta ad esercitare la pretesa civilistica alla restituzione di cose o al risarcimento del danno nell'ambito del processo penale. Presuppone la lesione di una situazione giuridica sostanziale per effetto della condotta criminosa dell'autore del reato. Ha natura secondaria ed eventuale, atteso che i comportamenti integranti illecito penale non sempre costituiscono fonte di responsabilità civile.

**Soggetto al quale il reato ha recato danno (danneggiato):** è colui che dalla condotta criminosa (attiva o omissiva) dell'autore del reato subisce, quale conseguenza immediata e diretta, un pregiudizio, morale o materiale, rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata. Può coincidere con la persona offesa, ovvero con il titolare del bene interesse, penalisticamente rilevante, offeso dalla commissione del reato.

**Parte civile:** è il soggetto che nel processo penale esercita l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno. La pretesa risarcitoria concerne soltanto il danno che sia conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, secondo le previsioni del diritto civile (art. 2043 c.c.). Il diritto a costituirsi (—) spetta al danneggiato originario o ai suoi successori universali, e tale costituzione rappresenta il modo in cui l'azione civile viene inserita nel processo penale.

(1) L'origine criminosa dell'illecito civile derivato rende risarcibile anche il danno non patrimoniale (cd. danno morale), quale che sia la sede, civile o penale, in cui è domandato (art. 2059 c.c. e 185 c.p.). È anche necessaria la capacità processuale, sicché i soggetti che non hanno la capacità di agire devono essere rappresentati, autorizzati o assistiti.

(2) In tema di **danno ambientale**, è legittimato a costituirsi parte civile non il cittadino che si dolga del degrado dell'ambiente in generale, ma

colui che faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, attività, diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c. (in un caso la Corte di Cassazione ha ritenuto risarcibili i danni poiché si era potuto accertare che le esalazioni maleodoranti ed insalubri, provenienti da un allevamento di galline avevano cagionato alle parti civili affezioni morbose cui era conseguita invalidità temporanea).

(3) La Regione e, più in generale, gli enti territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 18 l. 8-7-1986, n. 349 perché il danno ambientale derivante dal reato incide sull'ambiente, come assetto qualificato del territorio, il quale è elemento costitutivo di tali enti e perciò oggetto di un loro diritto di personalità. Non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento governativo ex art. 13 l. n. 349 cit., quando l'interesse perseguito sia quello all'ambiente genericamente inteso o comunque un interesse, che, per essere caratterizzato da un mero collegamento ideologico con l'interesse pubblico, resta un interesse diffuso, come tale non proprio del sodalizio (perciò anche non risarcibile).

(4) Cfr. disp. att. art. 212 (Costituzione a parte civile e intervento nel processo). — 1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.

2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Si tenga presente quanto sancito dall'art. 36 c. 2, della l. 5-2-1992, n. 104, secondo cui «pe i procedimenti penali per i reati di cui al comm. 1 [cioè reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p. nonché per delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro II del c.p., e per i reati di cui alla l. 20-2-1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, n.d.r.] è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

Il codice del 1988 si è attenuto alla nostra tradizione legislativa, ammettendo l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, così come conseguiva ad un sistema di tipo inquisitorio, in cui il principio della ricerca della verità materiale impone un'efficacia privilegiata alla decisione del giudice penale. Pur prevedendo l'esercizio dell'azione civile si è stabilita una disciplina più conforme ad un sistema accusatorio, favorendo l'**indipendenza del giudizio penale da quello civile**.

**75 RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE.** — 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata **sentenza di merito** anche non passata in **giudicato** [c.p.c. 324]. L'esercizio di tale facoltà comporta **rinuncia agli atti del giudizio** [c.p.c. 306]; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (1) (2).

2. L'azione civile prosegue in sede civile [625<sup>2</sup>] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata [c.p.c. 163] quando non è più ammessa la costituzione di **parte civile**.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [82<sup>2</sup>] o dopo la sentenza [525-548] penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [71<sup>o</sup>, 72, 82<sup>2</sup>, 88<sup>2</sup>, 441<sup>1</sup>, 444<sup>2</sup>, 651, 652] (3) (4).

**Azione civile:** [v. 74]; **Azione penale:** [v. 50, 326]; **Parte civile:** [v. 74].

**Sentenza di merito:** decisione avente ad oggetto la fondatezza o meno della pretesa avanzata.

**Giudicato:** indica la immodificabilità del provvedimento del giudice, quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro di esso, ovvero non sono più proponibili. Ai sensi dell'art. 324 c.p.c., la sentenza passa in (—) formale quando non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per Cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nr. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in (—) fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cd. giudicato sostanziale) (art. 2909 c.c.).

**Rinuncia agli atti del giudizio:** espresa dichiarazione di volontà, effettuata personalmente dall'attore o a mezzo di procuratore speciale, di voler porre fine al processo, e accettata dalle altre parti.

(1) Cfr. disp. att. art. 211 (Rapporti tra azione civile e azione penale). — 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.

(2) Nei rapporti tra azione civile ed azione penale questi sono alcuni principi generali: **inammissibilità** del contemporaneo esercizio dell'azione civile in sede penale e in sede civile; **facoltà** dell'esercizio in sede penale dell'azione civile; **possibilità di confluenza**, per ragioni di economia processuale, nel processo penale dell'azione civile autonomamente iniziata; **possibilità di esodo** dell'azione civile dalla sede penale (favor separationis); **attenuata preminenza del processo penale**, quale strumento maggiormente idoneo ad accertare la cd. verità materiale; **limitata efficacia extrapenale** del giudicato penale.

(3) La disciplina dei rapporti tra azione civile e azione penale si differenzia in ragione dell'anteriorità o posteriorità della proposizione del giudizio civile.

Quando l'azione civile è stata già proposta innanzi al giudice civile, il danneggiato dal reato ha due alternative: a) può trasferire l'azione civile nel processo penale, costituendosi parte civile (*translatio iudicii*). Tale trasferibilità in-contro, peraltro, due sbarramenti temporali, uno relativo al processo civile (la pronuncia di una sentenza di merito) e uno relativo al processo penale (la intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento); in caso di traslazione in sede penale, la sentenza di assoluzione dell'imputato produrrà effetti anche nei confronti del danneggiato costituito parte civile (art. 652); b) può proseguire il giudizio in sede civile (*perpetuatio iudicii*); in tal caso, non vi è alcuna sospensione del processo civile e le statuizioni del giudicato penale non esercitano alcuna efficacia vincolante in sede civile (art. 652).

Quando il giudizio civile è stato intrapreso dopo l'inizio del processo penale, occorre ulteriormente distinguere: a) se nel processo penale

era stata pronunciata sentenza di primo grado o comunque vi era stata costituzione di parte civile (in tal caso tacitamente revocata ex art. 82), in sede civile il processo resta sospeso fino alla formazione della sentenza penale irrevocabile la quale, relativamente agli accertamenti di merito, ha efficacia vincolante (art. 651 e 652); b) se nel processo penale era mancata la costituzione di parte civile o questa non era più ammissibile, l'azione civile prosegue nella propria sede, con piena autonomia, e senza efficacia vincolante della pronuncia resa in sede penale (art. 652).

La ratio dell'intera disciplina, qui sinteticamente illustrata, è di favorire la separazione dell'azione civile rispetto all'azione penale.

Sulla valenza del giudicato penale in sede civile, v. art. 651 e 652.

(4) La Corte cost. con sent. 22-10-1996, n. 354, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 di tale articolo, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza.

Il legislatore del 1988 ha cercato di conciliare il principio dell'unità della giurisdizione (su cui si fondava il codice del 1930) e l'esigenza di evitare la contraddittorietà dei giudicati con il principio della indipendenza del giudizio fondato sull'assunto per cui **electa una via non datur recursus ad alteram**. Pertanto è stata notevolmente ridimensionata la portata pregiudicante del processo penale, pur senza accogliere in modo assoluto il principio di indipendenza tra giudizio penale e giudizio civile. Vedi anche formula n. 28 in appendice.

**76 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.** — 1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di **procuratore speciale** [122], mediante la **costituzione di parte civile** (1) (2).

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84<sup>4</sup>, 92<sup>4</sup>] (3) (4) (5).

**Procuratore speciale:** [v. Procura speciale, art. 122]; **Parte civile:** [v. 74].

**Costituzione di parte civile:** rappresenta il modo in cui l'azione civile viene inserita nel processo penale [v. 77-79].

(1) La costituzione di parte civile presuppone la legittimazione subiettiva, ovvero la titolarità del diritto azionato. È sufficiente la mera configurabilità giuridica del danno e della titolarità, mentre l'accertamento della loro reale ed